CAMERA DEI DEPUTATI N. **4525**-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

presentata alla Presidenza il 25 febbraio 1998

(Relatore: **ZAGATTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(COSTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

E CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

—

Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa

Presentato al Senato della Repubblica il 2 febbraio 1998 e trasferito alla Camera dei deputati il 5 febbraio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il presente disegno di legge si chiede la conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, che dispone la proroga al 31 ottobre 1998 del termine relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo.

Su questa materia sono già intervenuti, a partire dal 1988, numerosi decreti-legge: la norma originaria è infatti contenuta nel decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, che, all'articolo 3, comma 5, ha disposto, per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, che l'assistenza della forza pubblica dovesse essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1° gennaio 1990. Successivamente tale termine è stato più volte prorogato, da ultimo, dal decreto-legge 19 giugno 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240, che, come già accennato, ha previsto l'applicazione della medesima disciplina fino al 31 gennaio 1998. Si era pensato che questa dovesse essere l'ultima proroga disposta in materia tenuto conto che erano in corso iniziative per la predisposizione di un nuovo quadro normativo, volto a rilanciare definitivamente il mercato delle locazioni e a definire regole in grado di restituire certezza agli operatori in merito all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili. A tale progetto di riforma sta lavorando con estremo impegno da più di un anno la VIII Commissione della Camera, presso la quale è in corso l'esame in sede referente di numerose proposte di legge (A.C. 790 e abbinate), presentate dai diversi gruppi. Tuttavia solo di recente, con l'approvazione della manovra di finanza pubblica per il 1998, sono state fugate le incertezze in merito alle risorse disponibili ai fini della copertura finanziaria della nuova normativa, che costituisce una premessa indispensabile per la messa a punto della riforma, con la quale dovranno essere previste misure di sostegno al mercato delle locazioni attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e l'erogazione di contributi volti a facilitare l'accesso alle abitazioni in locazione. La legge finanziaria per il 1998 ha infatti previsto un accantonamento pari a 500 miliardi nel biennio 1999-2000, cui dovrebbero aggiungersi consistenti risorse prelevate dal gettito dei contributi ex-Gescal, che le regioni metterebbero a disposizione per finanziare la riforma. Appena ha cominciato a delinearsi con maggiore certezza tale quadro finanziario, la VIII Commissione ha ripreso con estrema celerità l'esame delle predette proposte di legge, giungendo alla definizione di un testo unificato, adottato come testo base per il seguito dell'esame nella seduta del 15 gennaio scorso, la cui impostazione trova concorde anche il Governo. È ragionevole quindi ipotizzare che, entro il termine di scadenza della nuova proroga prevista dal decreto-legge in esame, sarà possibile, con il comune impegno del Parlamento e del Governo, giungere alla definitiva approvazione della nuova normativa.

Sono queste le tematiche sulle quali si è prevalentemente incentrato il dibattito in Commissione durante l'esame in sede referente del presente disegno di legge, iniziato

il 10 febbraio scorso e giunto a conclusione nella seduta del 19 febbraio, nel corso della quale è stato conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge, al quale non è stata apportata alcuna modifica.

Un altro profilo affrontato sia nell'ambito del dibattito svolto presso la VIII Commissione sia nel corso dell'esame presso il Comitato per la legislazione e presso la I Commissione (Affari costituzionali) in sede consultiva riguarda l'entrata in vigore del decreto-legge, che l'articolo 2 pone al 2 febbraio 1998, giorno di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre la precedente proroga è venuta a scadenza il 31 gennaio 1998. Sotto questo profilo, il Comitato per la legislazione, pur esprimendo parere favorevole sul provvedimento, ha formulato talune osservazioni, rilevando, tra l'altro, come la lacuna di un giorno determinatasi evidenzi scarsa accuratezza nella formulazione del testo, attesa l'improprietà del riferimento all'istituto della proroga. Analoghe considerazioni sono contenute nel parere, favorevole con un'osservazione, della I Commissione (Affari costituzionali), che ha sottoposto alla valutazione della Commissione di merito l'opportunità di modificare eventualmente il testo, al fine di precisare che la proroga sposta il predetto termine dal 31 gennaio al 31 ottobre 1998. Peraltro, sia il Comitato per la legislazione che la Commissione Affari costituzionali hanno rilevato come la predetta lacuna di un giorno – peraltro festivo – sembrerebbe priva di conseguenze pratiche: d'altro canto, un eventuale intervento di modifica del disposto dell'articolo 1 del decreto avrebbe effetto soltanto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione e non sarebbe quindi suscettibile di sanare tale situazione. La Commissione Ambiente ha quindi ritenuto di non apportare una modifica in tal senso al provvedimento, dal momento che essa non avrebbe conseguenze pratiche di rilievo.

Riguardo alle altre osservazioni riportate nel parere del Comitato per la legislazione, che ha lamentato la mancata indicazione dei casi esclusi dalla proroga, si osserva che, proprio per le esigenze di chiarezza e di certezza delle norme, non apparirebbe opportuno modificare, in questa occasione, disposizioni di proroga che il Governo ha più volte adottato, negli ultimi anni, con identica formulazione e rispetto alle quali sono venute quindi a formarsi prassi applicative ed interpretative ormai consolidate.

Il Comitato ha infine censurato il perpetuarsi, per effetto dei continui provvedimenti di proroga, della vigenza di disposizioni di carattere derogatorio, sollecitando la definizione di una riforma organica della disciplina delle locazioni. A tal proposito, valgono le considerazioni svolte nella parte iniziale della relazione, circa le circostanze che hanno finora ostacolato il cammino della riforma, ribadendo l'intento della Commissione Ambiente di giungere, entro il termine di scadenza della nuova proroga prevista dal decreto-legge, all'approvazione di una nuova, organica disciplina della materia.

In conclusione, si raccomanda l'approvazione, nei tempi più rapidi, del disegno di legge di conversione del decreto-legge da parte dell'Assemblea.

Alfredo ZAGATTI, *relatore*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione, si sottolinea che il provvedimento è entrato in vigore il 2 febbraio 1998, mentre il termine di cui si dispone la proroga è scaduto il 31 gennaio 1998. Si è determinata pertanto una lacuna di un giorno che – sebbene priva di conseguenze pratiche – evidenzia scarsa accuratezza nella formulazione del testo, attesa l'improprietà del riferimento all'istituto della proroga;

sotto il medesimo profilo, si fa presente altresì che non risultano espressamente indicati i casi esclusi dalla proroga di cui all'articolo 1;

quanto all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione, si rileva che la soluzione adottata per fare fronte alle esigenze da cui scaturisce il provvedimento determina il perpetuarsi, mediante una ulteriore proroga, della vigenza di disposizioni di carattere derogatorio. Il che dà luogo a situazioni di incertezza giuridica, cui concorre tra l'altro anche il titolo del provvedimento, scarsamente rispondente al contenuto. Da questo punto di vista appare necessario al Comitato che una riforma organica della disciplina delle locazioni consenta di non ricorrere più in futuro a misure di questo tipo, le quali arrecano pregiudizio alla semplificazione, alla chiarezza e al riordinamento della legislazione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

verifichi la Commissione di merito l'opportunità di inserire una modifica che precisi che la proroga sposta il termine dal 31 gennaio al 31 ottobre 1998. Ciò poiché per il combinato disposto dell'articolo 2 (che sposta l'entrata in vigore del decreto al 2 febbraio) e dell'articolo 1 potrebbe crearsi la lacuna di un giorno (1° febbraio) nella proroga del termine in questione. Pur non sembrando scaturire rilevanti conseguenze pratiche, si suggerisce comunque l'adeguamento del testo.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del disegno di legge.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART.1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.	*Identico.*
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	

Decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 26 del 2 febbraio 1998.*

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attuale normativa in materia di esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, tenuto conto sia della eccezionale carenza di disponibilità abitative, sia della riforma organica della disciplina delle locazioni tuttora all'esame del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione della assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240, è ulteriormente prorogato fino alla data del 31 ottobre 1998.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1998.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
COSTA, *Ministro dei lavori pubblici.*
NAPOLITANO, *Ministro dell'interno.*
FLICK, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.